

## **DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113**

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)

---

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018**

.....omissis .....

### **Art. 14**

Disposizioni in materia di acquisizione  
e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti  
modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;

b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»  
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui  
agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di  
presentazione della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti  
di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità  
diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di  
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;

d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

..... omissis .....